

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 4

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2020, N. 7

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI,
COMPRESO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ELETTI A SEGUITO
DELLA CONSULTAZIONE SVOLTASI I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 E
VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEI CONSIGLIERI SUPPLEMENTI NONCHÉ
DELLE EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Visti il comma 2 bis dell'articolo 3 bis, il comma 1 dell'articolo 20, il comma 2 dell'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

Visti gli articoli 15, comma 1, lettera h) e 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Viste le disposizioni normative cui fare riferimento in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali contenute rispettivamente:

- a) per l'incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- b) per l'ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);
- c) per l'incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione

dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pub-

blica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 31

marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57);

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 21/6 del 17 novembre 2020 (Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 e verifica della condizione dei consiglieri supplenti nonché delle eventuali cause di incompatibilità) che contiene anche l'attestazione del dirigente competente che dalla stessa non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Viste le risultanze del verbale dell'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte di Appello delle Marche, relativo alla elezione del Consiglio regionale

e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 e la proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente dell'Ufficio medesimo in data 30 settembre 2020 nonché le risultanze del processo verbale della prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale del 19 ottobre 2020, nella quale l'Assemblea legislativa medesima ha preso atto dell'intervenuta sospensione delle funzioni dei consiglieri regionali nominati assessori (Francesco Baldelli, Mirco Carloni, Guido Castelli e Filippo Saltamartini) ed ha provveduto alla loro sostituzione temporanea con affidamento della supplenza agli aventi diritto, attribuendo il seggio ai candidati che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, seguono immediatamente l'ultimo eletto e precisamente: Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri, Andrea Assenti e Anna Menghi;

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti gli eletti e dai candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, dichiarazioni da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale in capo a nessuno di essi;

Dato atto che, sulla base dell'istruttoria svolta alla data odierna non si rilevano cause di incompatibilità né nei confronti degli eletti né nei confronti dei candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, dal momento che quelle esistenti all'atto della proclamazione o alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in capo ai consiglieri Acquaroli Francesco, Lupini Simona, Marinelli Renzo e Saltamartini Filippo sono state definitivamente rimosse secondo i dettami della normativa vigente in materia;

DELIBERA

1) di convalidare l'elezione di tutti i consiglieri regionali proclamati eletti a seguito della consultazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale delle Marche svoltasi il 20 e il 21 settembre 2020 di seguito elencati, compreso il Presidente della Giunta regionale:
ACQUAROLI FRANCESCO
ANTONINI ANDREA MARIA
AUSILI MARCO

BALDELLI FRANCESCO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 2020)
BIANCANI ANDREA
BILO' MIRKO
BIONDI CHIARA
BORA MANUELA
BORRONI PIERPAOLO
CARANCINI ROMANO
CARLONI MIRCO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 2020)
CASINI ANNA
CASTELLI GUIDO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 2020)
CESETTI FABRIZIO
CICCIOLI CARLO
LATINI DINO
LEONARDI ELENA
LUCENTINI MAURO
LUPINI SIMONA
MANGIALARDI MAURIZIO
MARCOZZI JESSICA
MARINELLI RENZO
MASTROVINCENZO ANTONIO
PASQUI GIANLUCA
PUTZU ANDREA
ROSSI GIACOMO
RUGGERI MARTA CARMELA RAIMONDA
SALTAMARTINI FILIPPO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 2020)
SANTARELLI LUCA
SERFILIPPI LUCA
VITRI MICAELA

- 2) di dare atto che nessuno dei consiglieri di cui al punto 1) si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la carica di consigliere regionale previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di dare atto, altresì, che nessuno dei sottoelencati candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali e ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale si trova in alcuna delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale previste dalla normativa vigente in materia:
NICOLA BAIOCCHI
GIORGIO CANCELLIERI
ANDREA ASSENTI
ANNA MENGHI
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Luca Serfilippi

f.to Micaela Vitri